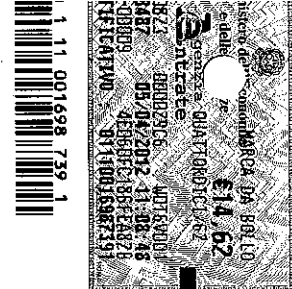


Statuto dell'associazione "Acli sede provinciale di Perugia"
Atto ricognitivo, Costituzione, Sede, Durata, Oggetto Sociale, Statuto
Codice fiscale 80002790543

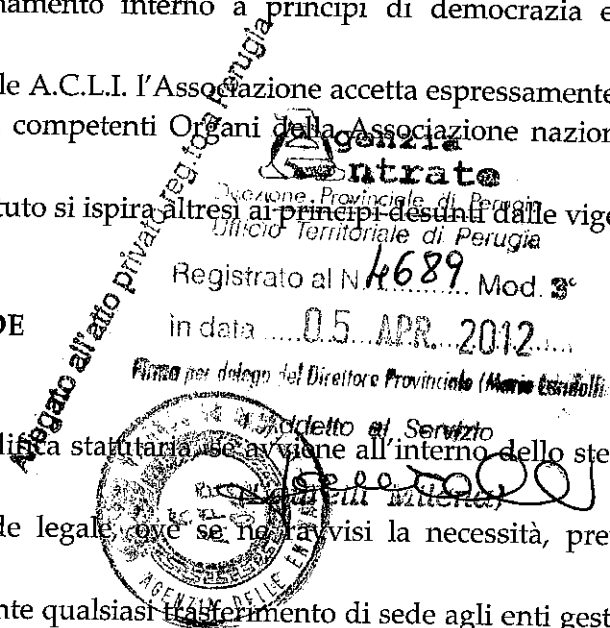


L'anno 2012 il giorno 11 marzo alle ore 09:25 presso i locali dell'Hotel Sacro Cuore situato in Perugia Strada del Brozzo 12 il Congresso provinciale delle Acli di Perugia ha formalizzato la costituzione dell'associazione di promozione sociale denominata "Acli sede provinciale di Perugia" (ai sensi dell'art. 18 della Cost., degli articoli 36-37-38 cod. civ., degli artt. 1/9 del D. Lgs 460/97 e della L. 383/2000) già operante e funzionante dalla fine degli anni '40, e regolarmente identificata all'Anagrafe Tributaria con codice fiscale 80002790543. Pertanto con il presente atto ricognitivo di atto costitutivo e statuto gli associati convengono a quanto segue:

- 1.1. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, è promossa dalle A.C.L.I., Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (C.F. 80053230589), di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" - iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale - di cui ne condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
- 1.2. L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. - è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto dell' 8 agosto 1947. In particolare l'Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale delle ACLI medesime.
- 1.3. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.4. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.
- 1.6. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Perugia via Sicilia 57.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio provinciale.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.



- 2.5. L'Associazione provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria provincia di riferimento tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza provinciale - soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio provinciale - e saranno conseguentemente inquadrate, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione provinciale.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'associazione, unitamente alle A.C.L.I., di cui ne condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di:
- dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;
 - realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale.
 - promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.
 - favorire l'educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
 - curare la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali.
- 3.4. L'Associazione provinciale esercita un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Strutture di base delle A.C.L.I. presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti provinciali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale per svolgimento della attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.
- 3.5. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei soci in un ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I..
- 3.6. L'Associazione provinciale nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio della propria provincia, ed elabora e sviluppa, al riguardo, una politica ed una azione a livello provinciale secondo i principi di cui sopra.
- 3.7. L'associazione provinciale, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa sia per determinare una efficace azione a livello provinciale, sia per supportare l'attività a livello di base, sia per coadiuvare l'Associazione nazionale e regionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regionale.

Art. 4 – ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 4.3. In tale ambito l'Associazione privilegerà, nell'eventualità, la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema A.C.L.I., nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.
- 4.4. L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza provinciale, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:
 - a. Stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
 - b. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - c. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);
 - d. svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.
- 4.5. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo agli associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 5 – RAMO ONLUS

- 5.1. Quale Associazione di Promozione Sociale ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali, nella specie, sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947, previa apposita delibera della Presidenza provinciale, l'Associazione potrà direttamente svolgere, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e/o integrazioni - nel rispetto delle prescritte disposizioni normative e regolamentari - una o più attività ricomprese nell'elenco di cui al 1° comma, lett. a) dell'art. 10 del citato D. Lgs. 460/97, che siano compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione medesima.
- 5.2. L'Eventuale svolgimento di una o più attività ricomprese nel Ramo ONLUS dovrà essere compiutamente disciplinato in un apposito regolamento costituente parte integrante e sostanziale del presente Statuto, predisposto dalla Presidenza provinciale ed approvato con apposita delibera del Consiglio provinciale
- 5.3. Detto regolamento, unitamente al presente Statuto, dovrà essere trasmesso, in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle competenti autorità per le necessarie autorizzazioni, e dovrà contenere nella sua articolazione:
 - L'indicazione delle attività effettivamente svolte rientranti nel ramo ONLUS;
 - Lo svolgimento delle predette attività nel rispetto delle seguenti clausole:
 - L'esclusivo perseguimento, in relazione alle attività svolte nel predetto Ramo, di finalità di solidarietà sociale;

- Fermo restando quanto disposto all'art. 1.4. del presente statuto, la possibilità di destinare utili o avanzi di gestione del Ramo a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione del Ramo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse del ramo medesimo, anche attraverso la costituzione di apposite riserve vincolate agli anzidetti fini;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio del ramo ONLUS, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ramo organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "RAMO ONLUS".

5.4. L'attività del ramo ONLUS dovrà essere rendicontata con una contabilità separata ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6 – SOCI - DIRITTI E DOVERI

- 6.1. L'Associazione provinciale costituisce articolazione territoriale della Associazione ACLI alla quale i soggetti interessati possono associarsi attraverso l'iscrizione presso una struttura di base, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.
- 6.2. Ad ogni effetto si riporta quanto segue:
- E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
 - Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
 - La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile;
 - I soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell'Associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al Congresso dell'Associazione ACLI della Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione ACLI nazionale.
- 6.3. Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuato sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1. Sono Organi dell'Associazione provinciale:

- il Congresso provinciale;
- il Consiglio provinciale;
- la Presidenza provinciale;
- il Presidente provinciale;
- il Collegio dei Revisori.

7.2. In relazione agli Organi sociali l'Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale delle ACLI in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati" allo "Scioglimento Presidenze" allo "Scioglimento Consiglio – Nomina Commissario", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere – anche tra gli organi di cui all'art. 7.1. che precede, la "Convenzione di arbitrato".



Art. 8 – CONGRESSO PROVINCIALE

- 8.1. Il Congresso provinciale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base nonché dagli eventuali delegati dei soggetti appartenenti al sistema ACLI previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.
- 8.2. In relazione all'attività del Congresso provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 17, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.
- 8.3. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni Congresso provinciale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.
- 8.4. Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque in caso adeguamenti dovuti a modifiche normative e regolamentari - previa autorizzazione della Direzione Nazionale - le competenze in materia di modifiche ed adeguamenti statutari sono demandati al Consiglio provinciale.
- 8.5. Le modifiche statutarie operate dal Consiglio provinciale – sempre previa autorizzazione della Direzione Nazionale - non derivanti da adeguamenti normativi o regolamentari sono ad ogni effetto immediatamente valide ed efficaci e sono soggette a ratifica da parte del primo Congresso provinciale tenuto successivamente alle predette modifiche. Ogni delibera del Consiglio provinciale in materia di modifiche statutarie deve essere adottata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
- 8.6. Le deliberazioni del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale di cui all'articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione. Ogni delegato ha diritto di consultare il verbale Congresso provinciale e del Consiglio provinciale.

Art. 9 – CONSIGLIO PROVINCIALE

- 9.1. Il Consiglio provinciale è composto dai Consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base nonché dagli altri soggetti aventi diritto di voto previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.
- 9.2. In relazione all'attività del Consiglio provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 17, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art 10 – PRESIDENZA PROVINCIALE

- 10.1. La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composta con diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente;
- 10.2. Partecipano alle riunioni della Presidenza provinciale senza diritto di voto, i soggetti indicati dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali;
- 10.3. In relazione all'attività della Presidenza provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue

attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 17, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

- 10.4. La Presidenza provinciale dirige le ACLI nell'ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e degli Organi nazionali e regionali.
- 10.5. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - c) redigere e presentare al Consiglio provinciale il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;
- 10.6. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 10.7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.
- 10.8. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei componenti degli Organi dell'Associazione che vogliano prenderne visione.

Art 11 – PRESIDENTE

- 11.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 11.2. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'amministrazione.
- 11.3. In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle A.C.L.I. Nazionali.

Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI

- 12.1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio provinciale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali.
- 12.2. Se non vi ha provveduto il Consiglio provinciale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale; possono essere invitati alle riunioni della Presidenza provinciale.
- 12.3. La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso provinciale.

Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE

- 13.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;
 - b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di found raising;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 14 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 14.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio provinciale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.
- 14.3. Il Consiglio provinciale di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi..
- 14.4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 15 – SCIoglIMENTO

- 15.1. Il Congresso provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.
- 15.2. In caso di scioglimento il Congresso provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 15.3. In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, delle Associazione provinciale, i beni patrimoniali si trasferiscono alle ACLI Associazione nazionale.
- 15.4. Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 16 – DISPOSIZIONI VARIE



- 16.1. Il Presidente e i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale (territorialmente competente) e nazionale.
- 16.2. La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni provinciali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.
- 16.3. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza provinciale e del Presidente provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali, salvo l'adozione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 7.2. che precede.
- 16.4. Ogni atto o documento che contenga una disposizione di spesa o di incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc. deve essere autorizzato ed effettuato congiuntamente da tre soggetti che agiranno secondo la modalità di firma "due su tre".
- 16.5. Tali soggetti sono il Presidente provinciale, il Vice Presidente provinciale Vicario, il componente della Presidenza provinciale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, un altro componente della Presidenza opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto di cui sopra dovrà contenere almeno due firme dei tre soggetti all'uopo autorizzati.
- 16.6. La violazione del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione di responsabilità per il risarcimento di eventuali danni, è causa di decadenza del Presidente provinciale e conseguentemente della Presidenza provinciale.
- 16.7. Ogni atto o documento contenente la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc., deve essere autorizzato ed effettuato congiuntamente da tre soggetti che agiranno secondo la modalità di firma "due su tre".
- 16.8. Tali soggetti sono il Presidente provinciale, il Vice Presidente provinciale Vicario, il componente della Presidenza provinciale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, un altro componente della Presidenza provinciale opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto di cui sopra dovrà contenere almeno due firme dei tre soggetti autorizzati.
- 16.9. Di tali attività deve obbligatoriamente essere informata preventivamente la Presidenza nazionale e la Presidenza regionale di riferimento, ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale.
- 16.10. La violazione del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione di responsabilità per il risarcimento di eventuali danni, è causa di decadenza del Presidente provinciale della Presidenza provinciale e del Consiglio provinciale.

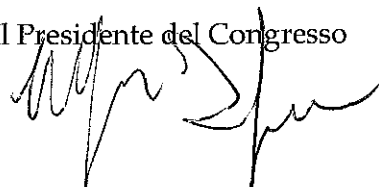
Art. 17 - NORME FINALI

- 17.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e Regolamento delle A.C.L.I. Associazione Nazionale da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

Il Segretario del Congresso



Il Presidente del Congresso



ESTRATTO DEL VERBALE DEL 24[°] CONGRESSO PROVINCIALE ACLI
DI PERUGIA

L'anno 2012 il giorno 11 del mese di MARZO con inizio alle ore 9,25 si è svolto presso HOTEL SACRO CUORE il 24[°] Congresso delle ACLI di PERUGIA con il seguente ordine del giorno:

- a) relazione congressuale sul tema: RIGENERARE COMUNITA' PER RICOSTRUIRE IL PAESE, ACLI ARTEFICI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E BUONA ECONOMIA
- b) dibattito;
- c) votazione documenti congressuali;
- d) elezione 2/3 dei consiglieri provinciali;
- e) elezione n. 37 delegati al Congresso regionale;
- f) elezione n. 8 delegati al Congresso nazionale;
- g) proposta di revisione statutaria della Sede provinciale.

OMISSIS....

In relazione all'ultimo punto posto all'ordine del giorno, la Presidenza informa il Congresso che è stata elaborata una revisione dello statuto della Sede provinciale per meglio adeguarlo alle necessità, anche organizzative, evidenziate da più parti.

Il Presidente dà quindi ampia lettura del nuovo Statuto della Sede provinciale soffermandosi su alcuni punti sui quali sono stati richiesti degli approfondimenti.

Al termine della lettura esplicativa il Presidente rimette al Congresso l'approvazione del nuovo Statuto della Sede provinciale.

L'assemblea, dopo breve discussione, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti approva, con effetto immediato, il nuovo Statuto della Sede provinciale ACLI di PERUGIA allegato al presente verbale.

In fede

Il Segretario del Congresso

.....

Il Presidente del Congresso

.....

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 4689 Mod. 3°

in data 05 APR. 2012

Firma per delega del Direttore Provinciale (Matteo Tondelli)

(Maurelli Milena)

